



Corte dei Conti

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

Determinazione e relazione sul risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria

CONSIP s.p.a.

per l'esercizio 2014

Relatore: Consigliere Antonio Galeota

Ha collaborato

per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati:

la dott.ssa Eleonora Rubino

Determinazione n. 91/2016



La

Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sugli enti

nell'adunanza del 19 luglio 2016

visto il T.u. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934 n. 1214;

vista la l. 21 marzo 1958, n. 259;

visto il bilancio per l'esercizio 2013, con le annesse relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei sindaci e della Società di revisione, trasmesso alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata l. n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Antonio Galeota e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti e agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2014;

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa all'esercizio 2014 emerge che:

- 1) dal 1° luglio 2013, Consip s.p.a. ha trasferito a Sogei s.p.a. le attività informatiche svolte fino a quella data in base al d.lgs. n. 414 del 1997; con legge di stabilità 2014 è stata prevista la fusione della Sicot s.r.l., incorporata in Consip, i cui effetti sono decorsi dall'1 settembre 2014; tali operazioni hanno inciso in modo significativo sia sull'andamento economico-finanziario, sia sul patrimonio della Società, determinando cambiamenti organizzativi e gestionali che non permettono un agevole raffronto dei valori economici e patrimoniali del 2014 con quelli dell'esercizio precedente;
- 2) il conto economico evidenzia un utile dopo le imposte di euro 729.451, inferiore del 68,85 per cento a quello risultante l'anno precedente, pari ad euro 2.017.853; al risultato del 2014 hanno concorso, in misura determinante, i proventi straordinari per circa 838.000 euro relativi ai

MODULARIO
C. C. - 2

MOD. 2



Corte dei Conti

contributi al servizio pubblico di connettività (SPC) riferiti a ordinativi emessi dalle PA nel 2013 su proroghe di contratti trasferiti dalla ex Digit PA a Consip, in ordine ai quali al 31 dicembre 2013 non si avevano elementi per la quantificazione; senza tali proventi l'esercizio si sarebbe chiuso in perdita;

- 3) l'equilibrio finanziario è in prevalenza riconducibile ad operazioni di natura straordinaria e, non alla gestione caratteristica, atteso che nel 2014 si è avuto un risultato operativo negativo di 781.084 euro. A tale riguardo la Corte pur considerando la particolarità delle vicende societarie che hanno contraddistinto il biennio 2013-2014 evidenzia la necessità di iniziative finalizzate ad assicurare l'equilibrio di bilancio nella gestione caratteristica della Società;
- 4) il Patrimonio netto al 31.12.2014 ammonta a 26.225 migliaia di euro con un incremento rispetto al 2013 di 4.432 migliaia di euro e risente dell'iscrizione delle riserve Sicot pari a 3.703 migliaia di euro e dell'utile di esercizio pari a 729 migliaia di euro;
- 5) il costo del personale è ammontato nel 2014 a 25.557 migliaia di euro, con un decremento di 8.338 migliaia di euro rispetto al precedente esercizio, per effetto, da un lato, della riduzione delle risorse trasferite in Sogei dal 1° luglio 2013 (274 unità), e dall'altro, di quanto previsto dall'articolo 1, c. 330 della l. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto che, tramite operazione straordinaria di fusione, la Sicot s.r.l. fosse incorporata in Consip con il passaggio di n. 16 unità;
- 6) il P.A.A. (piano annuale delle attività) di Consip per l'anno 2014, doveva essere elaborato entro il 30 gennaio 2014 secondo quanto previsto dall'art. 5, punto 2 della Convenzione stipulata, pro tempore, tra il DAG del Ministero dell'economia e la società; con il piano vengono definite puntualmente le attività che Consip è autorizzata a svolgere, sulla base delle quali la direzione affari generali (DAG) del Mef riconosce alla stessa, ai fini della remunerazione di quanto pianificato e realizzato, un corrispettivo oltre il rimborso dei costi per progetti specifici e spese di rappresentanza; il Mef ha potuto adottare il piano solo in data 14 ottobre 2014, dopo ripetuti avvisi alla Consip, circa una sollecita redazione dello stesso, con evidenti, negative ripercussioni, soprattutto, sul finanziamento del Programma di Razionalizzazione degli acquisti.

MODULARIO
C. C. - 2

MOD. 2



Corte dei Conti

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'art. 7 della citata l. n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio dell'esercizio — corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P.Q.M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l'esercizio 2014 — corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Consip s.p.a. per l'esercizio 2014.

ESTENSORE

Antonio Galeota

PRESIDENTE

Enrica Laterza

Depositata in Segreteria 25 LUG. 2016

IL DIRETTORE
(Dott. Roberto Zito)

PER COPIA CONFORME

SOMMARIO

Premessa	9
1. Quadro normativo di riferimento	10
2. Organi societari	20
3. Assetto organizzativo	22
3.1 Riorganizzazione aziendale a seguito della scissione del Ramo Information Technology-IT	23
3.2 Riorganizzazione aziendale a seguito della incorporazione della Sicot s.r.l.	25
4. Personale.....	28
4.1 Consulenze	28
5. Assetto dei controlli interni	31
6. Attività svolta.....	33
6.1 Area Acquisti della PA.....	36
6.2 Area Progetti per la P.A.....	41
6.2.1 Area Procurement Verticale	41
6.2.2 Area affidamenti di legge	41
6.3 Controlli sulla esecuzione e sulla qualità delle forniture	42
6.4 L'assistenza al Tesoro per la gestione delle partecipazioni e nei processi di privatizzazione	43
7. Contenzioso	45
8. Risorse finanziarie	47
9. Il Bilancio	49
9.1 Conto economico	51
9.2 Stato patrimoniale	57
9.3 Variazioni intervenute nelle consistenze delle partite dell'Attivo e del Passivo	60
9.4 Rendiconto finanziario	65
9.5 Riclassificazione del conto economico e dello stato patrimoniale.....	68
10. Considerazioni conclusive	73

INDICE DELLE TABELLE

Tabella n. 1 – Compensi del Consiglio di Amministrazione	21
Tabella n. 2 – Compensi del Collegio Sindacale.....	21
Tabella n. 3 – Personale in servizio	28
Tabella n. 4 – Costo del personale	28
Tabella n. 5 – Costi per consulenze.....	29
Tabella n. 6 – Costi per ordini di acquisto conclusi sul MEPA	38
Tabella n. 7 – Contenziosi dinanzi al TAR o Consiglio di Stato	46
Tabella n. 8 – Ricavi derivanti da convenzioni.....	48
Tabella n. 9 – Valori economici e patrimoniali per aggregato	50
Tabella n. 10 – Conto Economico.....	52
Tabella n. 11 – Stato Patrimoniale – Attività	57
Tabella n. 12 – Stato patrimoniale – Passività	58
Tabella n. 13 – Conti d'ordine	59
Tabella n. 14 – Immobilizzazioni	60
Tabella n. 15 – Immobilizzazioni immateriali	60
Tabella n. 16 - Immobilizzazioni Materiali.....	61
Tabella n. 17 - Movimentazioni del Patrimonio netto	63
Tabella n. 18 - Debiti.....	64
Tabella n. 19 – Rendiconto finanziario.....	66
Tabella n. 20 - Riclassificazione del conto economico	68
Tabella n. 21 - Ricavi	69
Tabella n. 22 - Riclassificazione dello Stato Patrimoniale	70
Tabella n. 23 - Analisi del capitale circolante	71

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della l. 21 marzo 1958 n. 259, sul risultato del controllo eseguito – con le modalità di cui all'art. 12 della stessa legge – sulla gestione della Consip S.p.A. relativamente all'esercizio finanziario 2014, nonché sui principali eventi di gestione verificatisi fino a data odierna.

Il precedente referto, relativo all'esercizio 2013, è stato trasmesso al Parlamento con determinazione n. 77/2015 del 13 luglio 2015 ed è pubblicato in Atti parlamentari, Leg. 17, Doc. XV, n. 300.

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Nel corso del 2014 sono intervenute disposizioni di particolare rilievo per la Consip, alcune delle quali hanno inciso, ampliandone ancora la portata, sull'ambito di operatività della società.

In particolare, va segnalato l'art. 1 c. 248 della legge di stabilità 2014 (n. 147 del 2013), in base al quale le Amministrazioni titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi UE possono ricorrere a Consip per le acquisizioni di beni e servizi finalizzate all'attuazione degli interventi relativi ai programmi; il c. 330 dell'art. 1 della medesima legge ha altresì disposto la fusione per incorporazione in Consip della Sicot s.r.l. — struttura di supporto al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia nelle attività relative alla gestione e valorizzazione delle partecipazioni azionarie detenute dalla pubblica Amministrazione e per l'attuazione dei processi di privatizzazione — a seguito della quale le attività svolte da Sicot potranno essere affidate a Consip sulla base di apposita convenzione.

Il d.l. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito nella l. n. 89 del 23 giugno 2014 (art. 9, c. 8 bis), prevede, che il Mef, nell'ottica della semplificazione e dell'efficientamento dell'attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, si avvalga di Consip, quale centrale di committenza, per lo svolgimento di gare finalizzate all'acquisizione di beni e servizi strumentali all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità di gestione, certificazione e audit, istituite presso le amministrazioni titolari dei suddetti programmi, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti.

Lo stesso decreto, in tema di razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi, dispone (art. 9, c. 1) l'istituzione nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti presso l'ANAC, dell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui fanno parte Consip e una centrale di committenza per ciascuna regione, se costituita, nonché altri soggetti aggregatori aventi i requisiti definiti con il d.p.c.m. novembre 2014. Alternativamente all'obbligo per le regioni di costituire entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore, le stesse possono stipulare con il Mef apposite convenzioni sulla cui base Consip svolge attività di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale.

Ulteriori interventi normativi affidano a Consip attività diverse da quelle di centrale di committenza: il d.l. 12 settembre 2014 n. 133, convertito nella l. 11 novembre 2014 n. 164, prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa avvalersi della Società per lo svolgimento delle procedure di affidamento della concessione del Sistema di Controllo sulla Tracciabilità dei Rifiuti-SISTRI; la l. n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015) prevede il

rilascio da parte di Consip di un parere di congruità economica sugli atti di affidamento per il completamento e la prestazione del servizio di telecomunicazione relativo alla rete nazionale standard TE.T.ra., nonché la possibilità per la società Expo 2015 di richiedere a Consip, nell'ambito del Programma per la razionalizzazione degli acquisti della P.A., supporto nella valutazione tecnico-economica delle prestazioni di servizi comunque acquisiti e connessi alla realizzazione dell'evento.

Da ultimo, con decreto del Mef del 22 dicembre 2014, di attuazione dell'art. 1, c. 1, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, sono state definite le modalità di realizzazione, nonché di finanziamento, del Programma di dismissione dei beni mobili dell'Amministrazione della difesa.

Nell'anno 2015 ulteriori disposizioni hanno inciso sulle funzioni e sulle attività di Consip.

In tal senso rileva la l. 28 dicembre 2015 n. 208, (legge di stabilità 2016), la quale ha apportato modifiche sostanziali che incidono, in primo luogo, sul quadro normativo di interesse per il Programma di Razionalizzazione. L'art. 1, al c. 495, estende anche agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e alle agenzie fiscali di cui al d.lgs. n. 300/99 l'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip e al MePA; ai commi 496 e 497, estende la facoltà di ricorso alle convenzioni e agli accordi quadro Consip a tutte le stazioni appaltanti (non più, dunque, ai soli soggetti aggiudicatori di cui all'art. 3 c. 25 del codice dei contratti pubblici).

Con riferimento alle specifiche merceologie dell'art. 1 c. 7 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95 (energia elettrica, gas, carburanti rete ed extrarete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, cui è stata aggiunta, con il d.p.c.m. 22 dicembre 2015, la merceologia buoni pasto), l'art. 1 c. 494 della legge di stabilità 2016 condiziona la possibilità di acquisti autonomi a prezzi inferiori di quelli delle convenzioni Consip e centrali di committenza regionali di riferimento all'ottenimento di un corrispettivo inferiore del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le restanti categorie merceologiche, rispetto ai migliori corrispettivi delle convenzioni e degli accordi quadro di Consip e delle centrali di committenza regionali. In via sperimentale, tuttavia, la possibilità di acquistare autonomamente tali merceologie non si applica nel triennio 2017-2019. L'art. 1, al c. 501, estende a tutti i comuni (non solo a quelli con popolazione superiore a 10 mila abitanti) la possibilità di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40 mila euro; ai commi 502 e 503, esclude l'obbligo di ricorso al MePA, ai mercati elettronici e agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici per gli acquisti di importo inferiore a mille euro.

La legge di stabilità per il 2016 ha introdotto, poi, ulteriori importanti disposizioni stabilendo, all'art. 1, c. 504, che gli strumenti di acquisto e negoziazione di Consip possono avere ad oggetto attività di manutenzione.

Il c. 507 interviene sulla disciplina del *benchmark* disponendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, siano definite le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip. Conseguentemente all'attivazione di convenzioni Consip vengono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero e sul Portale del Programma i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità. Al c. 508 si prevede che, nei casi di indisponibilità della convenzione Consip e in mancanza dei prezzi di riferimento forniti dall'ANAC, i prezzi dell'eventuale precedente edizione di una convenzione, opportunamente adeguati con provvedimento dell'ANAC, costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione.

Con riguardo all'obbligo di rispetto del *benchmark* di cui all'art. 26 c. 3 della l. 23 dicembre 1999 n. 488, il c. 498 ne estende l'applicazione anche alle società controllate dallo Stato e a quelle controllate dagli enti locali che siano organismo di diritto pubblico.

Il c. 510 stabilisce che le pubbliche amministrazioni obbligate a ricorrere alle convenzioni Consip o a quelle delle centrali regionali di committenza possono procedere ad acquisti autonomi solo a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata dell'organo di vertice amministrativo e trasmessa alla Corte dei conti, qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza delle caratteristiche essenziali.

Inoltre, ai commi da 512 a 520, la legge di stabilità 2016 ha introdotto una disciplina specifica per l'acquisizione centralizzata dei beni ICT e di connettività, prevedendo l'obbligo per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato ISTAT di procedere ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite Consip o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. La possibilità di procedere autonomamente è ammessa solo a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero nei casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa.

L'AgId predispone il Piano triennale per l'informatica nella PA che, approvato dal Presidente del Consiglio, contiene per ciascuna PA (o categoria di PA) l'elenco di beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, individuando i beni e i servizi di rilevanza strategica. Per l'acquisizione dei beni e dei servizi strategici indicati nel Piano, Consip o il soggetto aggregatore interessato programma gli acquisti in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano.

Il c. 518 abroga la disposizione dell'art. 4 c. 3-quinquies del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, sulla cui base Consip svolge l'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di congruità tecnico-economica da parte dell'AgId.

Importanti interventi normativi sono stati introdotti nel corso del 2015 anche in tema di soggetti aggregatori.

In proposito, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2015, in attuazione dell'art. 9 c. 9 del d.l. 24 aprile 2014 n. 66, stabilisce i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2015, in attuazione dell'art. 9 c. 3 del d.l. 24 aprile 2014 n. 66, individua le categorie merceologiche e le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali e regionali nonché gli enti del SSN e gli enti locali devono ricorrere a Consip o ad altro soggetto aggregatore.

Sulla disciplina dei soggetti aggregatori, inoltre, è intervenuta la l. 28 dicembre 2015 n. 208.

In particolare si prevede, al c. 505, l'obbligo per le PA di trasmissione al Tavolo tecnico dei dati di programmazione in relazione ai beni e ai servizi di importo unitario superiore ad un milione di euro e, ai commi 548 e ss., l'obbligo per gli enti del SSN di approvvigionarsi, per le categorie sanitarie di cui al d.p.c.m. che individua le iniziative di acquisto obbligatorie dei soggetti aggregatori, esclusivamente attraverso la centrale di committenza regionale di riferimento o Consip. Infine, il c. 499 introduce la possibilità, per i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 c. 2 del d.l. n. 66/2014 iscritti nell'elenco, di stipulare le convenzioni di cui all'articolo 26 della l. 23 dicembre 1999, n. 488 per gli ambiti territoriali di competenza. Per le iniziative relative alle categorie merceologiche individuate dal d.p.c.m. di cui all'articolo 9 c. 3 del d.l. n. 66/2014, l'ambito territoriale di competenza coincide con la regione di riferimento.

Va anche segnalato che l'art. 1, c. 1, lettera cc) della l. 28 gennaio 2016, n. 11, di recepimento delle direttive europee recante Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture individua, tra i principi e criteri direttivi, la "revisione ed efficientamento delle procedure di appalto degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili dalla società Consip, (...), finalizzati a migliorare la qualità degli approvvigionamenti e a ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico, al fine di garantire l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese".

Ai sensi dell'art. 38 del nuovo codice degli appalti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fa parte di diritto la Consip, oltre ad altri soggetti (il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui articolo 9 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 giugno 2014, n. 89). Rileva anche l'art. 41 del medesimo articolato legislativo, secondo cui entro un anno dalla data di entrata in vigore codice stesso, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, previa consultazione di Consip e dei soggetti aggregatori, sono individuate le misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da Consip stessa, l'art. 55, c. 14, secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip, può provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi ed amministrativi, elettronici e telematici e curando l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici e di consulenza necessari.

Infine, in continuità con gli interventi degli ultimi dieci anni, si pongono le Linee Guida Triennali 2014-2016 (cd. LGT) adottate dal Mef, contenenti le indicazioni programmatiche alle quali Consip è tenuta ad attenersi nello svolgimento della sua attività istituzionale e nelle quali viene ribadito e confermato il ruolo centrale del programma di razionalizzazione degli acquisti pubblici in Italia.

FATTI DI PRINCIPALE RILIEVO AVVENUTI SUCCESSIVAMENTE AL 2014.

Rapporti con la società Gala s.p.a. attinenti alla Convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica alle pubbliche amministrazioni

Nel corso del 2014, il 13 giugno, Consip ha pubblicato la 12^a edizione della gara per la fornitura di energia elettrica. La fornitura prevedeva un massimale per la somministrazione di 5.760.000.000 di kWh alle P.A. ripartito in 10 lotti geografici. Nella *lex specialis* di gara era previsto che il prezzo dell'elettricità venisse aggiornato mensilmente secondo uno specifico indice, il Consip Power Index (CPI) legato all'andamento del prezzo del Brent.

Il 28 novembre 2014, immediatamente dopo la stipulazione dell'ultima convenzione¹ (suddivisa in due tranches), Gala ha richiesto un incontro a Consip per “valutare l'andamento del prezzo petrolio e le ricadute sulla determinazione della tariffa Consip”, poiché, stanti le dinamiche del prezzo del Brent, il fornitore non sarebbe stato in grado di fornire l'energia elettrica alle condizioni offerte.

Per l'intera durata dei contratti attuativi (biennio 2015-16), il prezzo di rivendita alle PA sarebbe risultato infatti più basso rispetto ai costi di approvvigionamento di mercato (il PUN²). Tale disallineamento tra le condizioni di vendita e quelle di approvvigionamento (il cd. rischio prezzo) sarebbe stato eliminabile, o quanto meno comprimibile, mediante l'attivazione di idonee coperture finanziarie di uso comune per i contratti di vendita oil-linked quale è il CPI. È emerso, infatti che Gala non aveva attivato alcuna copertura finanziaria dei prezzi offerti.

In data 9 dicembre 2014, Gala ha quindi formalizzato a Consip una richiesta di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, lamentando una straordinaria ed imprevedibile variazione del prezzo del Brent.

Consip ha negato la revisione, in ragione del fatto che la Convenzione già prevedeva, proprio in attuazione dell'art. 115, un meccanismo revisionale mensile — bene noto a Gala e a tutti i concorrenti — fondato proprio sul CPI, e quindi sul Brent, e che non si riscontrava alcuna variazione imprevedibile in ordine al prezzo del Brent, trattandosi di un prodotto volatile, soggetto per sua natura ad oscillazioni.

Nei mesi seguenti si è quindi avviato il contenzioso. Prima il TAR del Lazio ed il Consiglio di Stato e, successivamente, il Tribunale civile di Roma, hanno rigettato le istanze cautelari presentate da Gala, volte — in sostanza — ad ottenere una disapplicazione/sospensione del prezzo previsto dalla Convenzione in oggetto.

In data 15/09/2015 Gala ha inoltre inviato a Consip, ai suoi amministratori, alla Corte dei Conti nonché a tutte le Amministrazioni contraenti (quasi 2.000 soggetti), un “Atto di Significazione” nel quale ha ventilato l'interruzione della fornitura di energia elettrica per tutte le PP.AA., in quanto divenuta eccessivamente onerosa; l'introduzione di azioni risarcitorie contro Consip ed i suoi amministratori, nonché contro le Amministrazioni (e/o Consip stessa) per la restituzione dell'indebito arricchimento da esse conseguito in ragione del prezzo di fornitura sostenuto ed ha formulato, in pari tempo, una proposta transattiva volta ad ottenere la “riconduzione ad equità” del rapporto di

¹ La convenzione rappresenta una finestra di adesione di 12 mesi entro i quali le PA possono aderire emettendo i propri contratti attuativi anch'essi di durata di 12 mesi ed indipendenti dalla durata della convenzione. Le forniture nell'ambito della convenzione possono pertanto svilupparsi nell'arco di circa 2 anni.

² Prezzo Unico Nazionale è il riferimento di prezzo che si realizza sulla borsa elettrica, il mercato a pronti dell'energia elettrica gestito dalla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.

fornitura. Tale proposta implicava un maggior esborso da parte delle amministrazioni contraenti stimabile in oltre 75 ml.

Con nota prot. n. 25036 del 7 ottobre 2015 Consip, riscontrando detto Atto, ha: diffidato Gala dall'imputarle pubblicamente comportamenti negligenti ed omissivi; contestato le pretese avversarie, evidenziando come la situazione di difficoltà economica in cui Gala versa sia imputabile a Gala medesima, per aver omesso di effettuare le necessarie coperture finanziarie volte ad arginare il rischio prezzo; respinto la proposta transattiva formulata, in quanto foriera di danni per tutte le Amministrazioni Contraenti della Convenzione EE12 (in ragione del maggior prezzo che essa intendeva praticare) e per Consip stessa.

Da ultimo, Gala ha formulato un'istanza di annullamento d'ufficio in autotutela - ai sensi dell'art.21 nonies della l. n. 241/1990 - della documentazione relativa alla gara EE12 e, conseguenzialmente, delle convenzioni in essere e dei contratti attuativi, a valere anche come informativa di ricorso ex art.243 bis del d.lgs. n. 163/2006.

Tale istanza è stata respinta in ragione della ribadita piena legittimità della documentazione di gara, e quindi delle Convenzioni, per tutte le ragioni già ampiamente esposte da Consip nei propri precedenti provvedimenti e atti.

A seguito dell'entrata in vigore della legge di Stabilità 2016, Gala s.p.a. - con lettera del 31 dicembre 2015 - ha quindi presentato a Consip ed all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI – Direzione Mercati) un'istanza di revisione dei prezzi/riconduzione ad equità della Convenzione EE12.

L'istanza è stata resa possibile in quanto all'art.1, c. 511, della Legge di Stabilità 2016 è stata introdotta la seguente previsione normativa:

“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei contratti pubblici in cui si sia verificata una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, come accertato dall'autorità, l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente c., una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In caso di raggiungimento dell'accordo, i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono consensualmente risolvere il contratto senza indennizzo, fermo l'articolo 1467 del codice civile. L'autorità provvede all'accertamento entro trenta giorni dalla richiesta, [fornendo] le indicazioni utili per il ripristino dell'equilibrio contrattuale”.